

Informativa per la “Dichiarazione F-gas 2014” (ex D.P.R. 27 gennaio 2012, n. 43)

INTRODUZIONE


I gas fluorurati (F-gas) sono composti principalmente dai seguenti gruppi di sostanze: idrofluorocarburi (HFC), perfluorocarburi (PFC) ed esafluoruro di zolfo (SF_6).

Gli HFC costituiscono il gruppo più comune di gas fluorurati. Sono sostanze chimiche di sintesi, non infiammabili e con bassa tossicità, utilizzate sin dagli inizi degli anni '90, in sostituzione dei clorofluorocarburi (CFC) e degli idroclorofluorocarburi (HCFC) in quanto questi ultimi contribuiscono alla riduzione dello strato di ozono stratosferico.

Gli F-gas trovano impiego in una vastissima gamma di utilizzi come:

- refrigeranti negli impianti di refrigerazione, di condizionamento d'aria e nelle pompe di calore;
- agenti espandenti per schiume;
- agenti estinguenti in sistemi di protezione antincendio;
- propellenti per aerosol medici e tecnici;
- produzione di semiconduttori, di alluminio e magnesio;
- solventi per applicazioni specifiche;
- isolanti per apparecchiature di manovra (commutatori) ad alta tensione.

In misura minore gli F-gas, in particolare i PFC, sono utilizzati nel settore dell'elettronica, nell'industria cosmetica e in quella farmaceutica, e possono essere presenti in vecchi sistemi di protezione antincendio.



Gli F-gas pur non avendo alcun impatto sullo strato di ozono, presentano tuttavia un potenziale, che può anche essere elevato, di riscaldamento globale (Global Warming Potential - GWP, ovvero l'indice che misura la capacità di assorbire la radiazione termica irradiata dalla superficie terrestre, intrappolando il calore tra la superficie stessa e la troposfera e contribuendo così al generale e diffuso surriscaldamento della Terra, il cosiddetto effetto serra). Nel corso degli ultimi anni, sono state individuate nuove soluzioni tecnologiche basate sull'uso sia di F-gas a basso potenziale di riscaldamento globale, sia di sostanze alternative come ad esempio refrigeranti naturali, idrocarburi, ecc.

Al fine di prevenire e minimizzare le emissioni di F-Gas, il 17 maggio 2006 il Parlamento Europeo e il Consiglio hanno adottato il Regolamento (CE) n. 842/2006 su "taluni gas fluorurati a effetto serra" (di seguito denominato Regolamento F-gas), successivamente integrato con dieci Regolamenti di esecuzione della Commissione Europea. Tale quadro normativo prevede di limitare l'uso e l'immissione in commercio di apparecchiature specifiche contenenti F-gas e contemporaneamente ridurre le perdite di tali gas attraverso una loro corretta gestione. In particolare, il Regolamento mira a ridurre le emissioni di F-gas principalmente attraverso:

- il contenimento delle perdite e il loro recupero al fine di assicurarne il riciclaggio, la rigenerazione o la distruzione (articoli 3 e 4);
- l'istituzione di un sistema di certificazione/attestazione per il personale e le imprese coinvolte in determinate attività (ad es. installazione, recupero, ...) (articolo 5);
- il controllo dell'uso di SF6 (articolo 8);
- il divieto di immissione sul mercato di taluni prodotti e apparecchiature che contengono tali gas o il cui funzionamento dipende da essi (articolo 9).

Con l'entrata in vigore del D.P.R. n. 43/2012, il 5 maggio 2012, l'Italia ha dato attuazione alle fondamentali disposizioni dei sopracitati Regolamenti che implicavano la necessità di provvedimenti di esecuzione da parte dei singoli Stati Membri.

In particolare, l'articolo 16, comma 1, del D.P.R. n. 43/2012 disciplina l'obbligo di trasmissione delle informazioni sulle emissioni di F-gas, previsto dall'articolo 6, paragrafo 4, del Regolamento, tramite una Dichiarazione annuale di seguito denominata "Dichiarazione F-gas".

CHI DEVE PRESENTARE LA DICHIARAZIONE F-GAS

L'articolo 16, comma 1, del D.P.R. n. 43/2012 pone a carico degli operatori di determinate apparecchiature l'obbligo di trasmissione della Dichiarazione F-gas annuale.

Ai sensi del D.P.R. n. 43/2012, l'**operatore** dell'apparecchiatura o dell'impianto, è identificato come **il proprietario dell'apparecchiatura o dell'impianto qualora non abbia delegato a una terza persona l'effettivo controllo sul funzionamento tecnico degli stessi**¹; inoltre l'"effettivo controllo sul funzionamento tecnico"² di un'apparecchiatura o di un impianto comprende, a titolo indicativo, i seguenti elementi:

- libero accesso all'impianto, che comporta la possibilità di sorvegliarne i componenti e il loro funzionamento, e la possibilità di concedere l'accesso a terzi;

¹ Articolo 2, comma 2, del D.P.R. n. 43/2012

² "Informazioni per operatori di apparecchiature contenenti gas fluorurati ad effetto serra", ISBN 978-92-79-10260-8, Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità Europee, 2009, pag. 9.

- controllo sul funzionamento e la gestione ordinari (ad esempio, prendere la decisione di accensione e spegnimento);
- il potere (compreso il potere finanziario) di decidere in merito a modifiche tecniche (ad esempio, la sostituzione di un componente, l'installazione di un sistema di rilevamento permanente delle perdite), alla modifica delle quantità di gas fluorurati nell'apparecchiatura o nell'impianto, e all'esecuzione di controlli (ad esempio, controlli delle perdite) o riparazioni.

In alcuni casi, in particolare dove sono presenti grandi installazioni, si ricorre a contratti con imprese di assistenza per l'esecuzione delle operazioni di manutenzione o di riparazione. In tali casi, la determinazione dell'operatore dipende dagli accordi contrattuali e pratici tra le parti.

Quali tipi di apparecchiature sono interessate alla Dichiarazione F-gas

L'obbligo di dichiarazione si applica alle seguenti apparecchiature fisse, **contenenti 3 kg o più di gas fluorurati a effetto serra**:

- impianti di refrigerazione;
- impianti di condizionamento di aria;
- pompe di calore;
- impianti di protezione antincendio.

Un'apparecchiatura fissa è definita come "un'apparecchiatura che di norma non è in movimento durante il suo funzionamento"³. Di conseguenza, non sono soggette alla Dichiarazione F-gas le apparecchiature usate in tutte le modalità di trasporto (come ad esempio gli impianti installati su navi, treni, aerei, camion)⁴ ed anche i dispositivi che consentono la ricarica di questa tipologia di apparecchiature (es. le cosiddette "stazioni clima" presso le carrozzerie, auto officine).

Si precisa che la dichiarazione richiede la comunicazione del numero di apparecchiature e non dei circuiti eventualmente presenti nella medesima apparecchiatura.

Le apparecchiature sopra elencate possono essere utilizzate in diverse configurazioni e in tutti i tipi di edifici, comprese ad esempio abitazioni, uffici, supermercati, negozi, fabbriche, stabilimenti di lavorazione, magazzini frigoriferi, ristoranti, bar, ospedali e scuole.

• Apparecchiature di refrigerazione

Le apparecchiature di refrigerazione sono progettate per raffreddare prodotti o spazi di immagazzinamento al di sotto della temperatura ambiente. Comprendono frigoriferi e congelatori per uso domestico, banchi per gelaterie, magazzini refrigerati, magazzini frigoriferi e impianti di raffreddamento per lavorazioni industriali.

Le dimensioni nell'ambito di queste diverse applicazioni variano dai frigoriferi domestici con un solo comparto ad ampi magazzini frigoriferi, con cariche di gas fluorurati che variano da meno di 0,1 kg (refrigerazione domestica) sino a parecchie migliaia di kg (refrigerazione industriale).

³ Articolo 2, punto 18), del Regolamento (CE) n. 842/2006.

⁴ "Informazioni per operatori di apparecchiature contenenti gas fluorurati ad effetto serra", ISBN 978-92-79-10260-8, Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità Europee, 2009.

A titolo indicativo, le apparecchiature di refrigerazione usate in piccoli negozi (per esempio, banchi refrigerati per gelaterie, raffreddatori per bottiglie, piccoli frigoriferi o freezer per alimenti), in pub e ristoranti (per esempio raffreddatori "in linea" per bevande o macchine per produrre ghiaccio), in uffici e in altri tipi di edifici (per esempio distributori automatici) contengono normalmente da 0,05 a 0,25 kg di refrigerante.

• **Apparecchiature di condizionamento di aria**

La principale funzione delle apparecchiature di condizionamento di aria è raffreddare e/o controllare la temperatura in ambienti o interi edifici, mantenendola a un determinato livello. Le dimensioni delle apparecchiature variano da piccole unità per uso domestico a grandi apparecchiature fisse, installate per raffreddare interi edifici. Le apparecchiature di condizionamento di aria sono usate nei settori residenziale, commerciale, pubblico e industriale.

La carica di refrigerante delle apparecchiature di condizionamento di aria varia da meno di 0,5 kg a oltre 100 kg per i grandi impianti per uso non domestico.

I condizionatori di aria per uso domestico monoblocco (nei quali tutti i componenti essenziali sono ospitati in un unico elemento) o i cosiddetti split-system (nei quali i componenti essenziali di raffreddamento/riscaldamento sono ospitati in vari elementi) contengono normalmente da 0,5 a 4 kg di refrigerante (in media 0,31 – 0,34 kg per kW di capacità di refrigerazione).

A titolo indicativo, si segnala che i sistemi split system con 4 unità potrebbero superare la soglia dei 3 kg.

• **Pompe di calore**

Le pompe di calore sono macchine che utilizzano un circuito di refrigerazione per estrarre energia da un ambiente o da una fonte di calore di scarto e fornire calore utile. Inoltre, sono disponibili sistemi reversibili che hanno una funzione di raffreddamento oltre che di riscaldamento.

Le pompe di calore fisse sono usate sia nelle abitazioni sia nei settori commerciali e industriali per riscaldamento e raffreddamento, per la produzione di acqua alla temperatura richiesta, utilizzata nei processi industriali, per il recupero di calore e altre applicazioni.

Le pompe di calore sono tipicamente sistemi ermeticamente sigillati con una carica di refrigerante variabile da 0,5 kg per le pompe di calore per acqua calda fino a circa 100 kg per le pompe di calore industriali.

Per quanto riguarda la quantità di gas contenuta, le pompe di calore utilizzate solo per l'acqua calda hanno di solito cariche di F-gas inferiori a 3 kg, le piccole apparecchiature di pompe di calore per uso domestico usate per il riscaldamento potrebbero superare la soglia dei 3 kilogrammi, mentre le pompe di calore usate nell'industria hanno di solito cariche di F-gas superiori a 30 kg.

• **Sistemi di protezione antincendio**

Gli impianti fissi di protezione antincendio sono definiti come impianti in funzione o temporaneamente fuori servizio composti di uno o più contenitori interconnessi, ivi comprese parti associate, installati in risposta a un eventuale rischio di incendio specifico in uno spazio definito e che di norma non sono in movimento durante il loro funzionamento.

I sistemi che utilizzano i gas fluorurati come gas estinguenti sono progettati per ottenere una rapida estinzione delle fiamme in ambienti in cui gli incendi evolverebbero molto rapidamente oppure in presenza di oggetti di elevato valore e dove è richiesta una occupazione degli spazi contenuta, essendo gli HFC stoccati in fase liquida.

Per tali motivi, i sistemi a gas HFC sono abitualmente installati in gallerie d'arte, musei, archivi, librerie, depositi cartacei, sale computer, sale di elaborazione dati in cui sono presenti server e, in minor misura, nelle torri di controllo del traffico aereo, nei musei, nei centri di telecomunicazione, negli ospedali, nelle banche e così via.

La quantità di gas fluorurati contenuta in impianti di protezione antincendio situati all'interno di edifici è in generale superiore a 3 kg.

Si precisa che per gli estintori NON va presentata la dichiarazione in quanto tali dispositivi non rientrano nella categoria descritta.

Come identificare il tipo di refrigerante e di estinguente

Il modo più facile per individuare il tipo di refrigerante ed estinguente è controllare l'etichetta affissa sull'apparecchiatura o sull'impianto.

Le apparecchiature di refrigerazione, di condizionamento di aria e pompe di calore, nonché gli impianti di protezione antincendio contenenti gas fluorurati, immessi in commercio nell'UE dopo il 1° aprile 2008 devono riportare un'etichetta con il testo **“Contiene gas fluorurati ad effetto serra disciplinati dal Protocollo di Kyoto”** e devono anche indicare il tipo e la quantità di gas fluorurato contenuto.

In caso di apparecchiature o impianti immessi in commercio prima del 1° aprile 2008, l'etichetta potrebbe non contenere tutte le informazioni necessarie all'identificazione del tipo e della quantità di gas refrigerante e/o estinguente. In tal caso sarà necessario rivolgersi al fornitore, al produttore o all'impresa di assistenza dell'apparecchiatura o dell'impianto in questione.

COME EFFETTUARE LA DICHIARAZIONE F-GAS

Il formato e le modalità di trasmissione della Dichiarazione F-gas annuale sono pubblicati sul sito del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al seguente link: <http://www.minambiente.it/pagina/dichiarazione-di-cui-allarticolo-16-comma-1-del-dpr-n-432012>. (avviso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 111 del 14/05/2013).

La Dichiarazione F-gas deve essere compilata sulla base delle informazioni contenute nei Registri d'Impianto (cfr. approfondimento sugli obblighi a carico dell'operatore)_e trasmessa on-line attraverso la rete SINAnet dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), previo accesso al sistema (raggiungibile dalla pagina dedicata alla dichiarazione <http://www.sinanet.isprambiente.it/it/sia-ispra/fgas>). La procedura informatica permette la compilazione della dichiarazione conforme al formato di cui all'avviso riportato in Gazzetta Ufficiale.

Al primo accesso è necessaria la registrazione dell'utente che dovrà indicare le proprie credenziali (username e password).

Al fine di procedere alla compilazione della dichiarazione, gli utenti devono inserire determinate informazioni tra cui:

- anno di riferimento (anno precedente alla compilazione della domanda);
- dati identificativi dell'operatore e della persona di riferimento (se diversa dall'operatore);
- dati identificativi della sede di installazione delle apparecchiature (sede, indirizzo e codice identificativo dell'eventuale attività economica principale svolta nella sede di installazione-codice ATECO);

- tipo di apparecchiatura o di sistema fisso;
- numero delle apparecchiature o dei sistemi fissi;
- quantità di sostanza refrigerante/estinguente che costituisce la carica della singola apparecchiatura o del sistema fisso considerato, eventuali quantità aggiunte e/o recuperate/eliminate.

Terminata la procedura di compilazione, l'utente deve convalidare la Dichiarazione F-gas per la sua trasmissione automatica.

Nella pagina dedicata alla Dichiarazione F-gas della rete SINAnet (<http://www.sinanet.isprambiente.it/it/sia-ispra/fgas>) sono presenti le **istruzioni dettagliate su come effettuare la registrazione**, il documento aggiornato contenente le istruzioni utili per la compilazione della Dichiarazione F-gas e le FAQ.

Si rimanda alla sezione delle FAQ anche per la descrizione della procedura aggiornata per la gestione degli "errori" di trasmissione delle dichiarazioni ossia cosa fare qualora ci si accorga di aver commesso degli errori in una dichiarazione che è già stata convalidata e quindi inviata.

RICHIEDERE CHIARIMENTI SULLA DICHIARAZIONE FGAS

Si precisa che ulteriori informazioni e chiarimenti non presenti nella presente nota informativa o sul materiale disponibile su <http://www.sinanet.isprambiente.it/it/sia-ispra/fgas> circa la compilazione della dichiarazione o l'uso del sistema on-line devono essere richiesti scrivendo a:

- dichiarazionefgas@isprambiente.it

Per quesiti relativi invece alla interpretazione della normativa di riferimento per la dichiarazione Fgas (D.P.R. n. 43/2012 e D.Lgs. 26/2013) è necessario scrivere a:

- info.fgas@minambiente.it

QUANDO EFFETTUARE LA DICHIARAZIONE F-GAS

La Dichiarazione F-gas deve essere trasmessa ad ISPRA entro il 31 maggio di ogni anno tramite il formato elettronico, accessibile al seguente link: <http://www.sinanet.isprambiente.it/it/sia-ispra/fgas>.

I dati relativi al 2013 dovranno essere dichiarati entro il 31 maggio 2014 e le dichiarazioni potranno essere inviate già a partire dal 1 marzo 2014.

COSA SUCCEDDE A CHI NON EFFETTUA LE DICHIARAZIONE F-GAS

Le sanzioni relative alla mancata, incompleta o inesatta trasmissione delle informazioni previste dalla Dichiarazione F-gas sono disciplinate dal D.Lgs 5 marzo 2013, n. 26 "Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) n.842/2006 su taluni gas fluorurati a effetto serra".

In particolare, sono previste sanzioni amministrative pecuniarie per un importo compreso tra 1.000,00 Euro e 10.000,00 Euro (art. 6, commi 3 e 4).

Approfondimento sugli altri obblighi a carico dell'operatore

- **Garantire la correttezza di installazione, manutenzione o riparazione dell'apparecchiatura o dell'impianto**

Installazione e manutenzione o riparazione dell'apparecchiatura o dell'impianto devono essere eseguite da personale o imprese in possesso di un certificato appropriato ai sensi dei Regolamenti (CE) n. 303/2008 e n. 304/2008.

- **Prevenire e riparare le perdite**

Tutti gli operatori di apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento di aria, pompe di calore e sistemi di protezione antincendio, a prescindere dalla quantità di refrigerante o estinguente contenuto, devono prevenire le perdite e ripararle non appena possibile. Inoltre, l'operatore deve assicurare che, dopo la riparazione, venga effettuata una prova di tenuta. Infine, deve essere eseguito un controllo di verifica entro 1 mese dalla data della riparazione.

- **Controllare le perdite**

Le apparecchiature in funzione o temporaneamente fuori servizio contenenti 3 kg o più (o 6 kg nel caso di sistemi ermeticamente sigillati etichettati come tali) di gas fluorurati come refrigerante o estinguente devono essere controllate a intervalli regolari come indicato nella seguente tabella.

Apparecchiature contenenti:	Frequenza controlli	Obbligo di sistema di rilevamento delle perdite
$3 \leq \text{kg di F-gas} < 30$	1 volta all'anno	NO
$30 \leq \text{kg di F-gas} < 300$	1 volta ogni sei mesi (*)	NO
$\geq 300 \text{ kg di F-gas}$	1 volta ogni tre mesi(**)	SI – con obbligo di controllo almeno una volta all'anno per accertarne il corretto funzionamento

L'operatore dell'apparecchiatura deve assicurare che il controllo sia eseguito da personale certificato.

In caso di apparecchiature di nuova installazione, immediatamente dopo la loro messa in funzione, il personale certificato deve effettuare un controllo in base ai requisiti standard di controllo delle perdite.

- **Installare sistemi di rilevamento delle perdite**

Le apparecchiature che contengono **300 kg o più** di gas fluorurati come refrigerante devono essere dotate di un sistema fisso di rilevamento delle perdite, che avverta l'operatore in caso di perdita. Il corretto funzionamento del sistema di rilevamento delle perdite va controllato **come minimo una volta ogni 12 mesi**.

Gli operatori delle apparecchiature contenenti meno di 300 kg di gas fluorurati possono installare un sistema di rilevamento delle perdite. Le apparecchiature con sistemi appropriati di rilevamento delle perdite correttamente funzionanti, che avvertono l'operatore in caso di perdita, sono sottoposti a controlli meno frequenti (cfr. tabella sopra).

- **Recuperare il refrigerante e/o estinguente**

Gli operatori devono predisporre il corretto recupero, ossia la raccolta e lo stoccaggio, dei gas fluorurati usati come refrigeranti o estinguenti, dalle apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento di aria, pompe di calore e sistemi di protezione antincendio, al fine di assicurarne il riciclaggio, la rigenerazione o la distruzione. Questa attività deve essere svolta da personale certificato e deve avvenire prima dello smaltimento definitivo dell'apparecchiatura e, se opportuno, durante le operazioni di manutenzione o di riparazione.

- **Registri**

Gli operatori delle apparecchiature contenenti 3 kg o più di F-gas devono tenere i seguenti registri:

- ✓ Registro del Sistema previsto dal Regolamento (CE) n. 1497/2007 della Commissione relativamente ai sistemi di protezione antincendio fissi;
- ✓ Registro dell'Apparecchiatura previsto dal Regolamento (CE) n. 1516/2007 della Commissione relativamente alle apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento di aria e pompe di calore.

I formati dei suddetti registri sono stati pubblicati sul sito web del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) (<http://www.minambiente.it/pagina/dpr-n-432012-recante-attuazione-del-regolamento-ce-n-8422006>). L'avviso di pubblicazione di tali formati è riportato in Gazzetta Ufficiale n. 35 dell'11 febbraio 2013.

Riassumendo

Nel grafico che segue vengono illustrate schematicamente le diverse azioni che l'operatore deve effettuare per adempiere ai principali obblighi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale in funzione delle apparecchiature di cui è responsabile:

